



Regione Lombardia



Comunità Montana del Sebino Bresciano

CAP 25057 Sale Marasino Tel.030.986314 Fax 030.9867147 e-mail: info@cmsebino.bs.it

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

art.47 comma 2 l.r. 31 5 dicembre 2008 ss.mm.ii.

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (REGOLAMENTO)



Adozione

Delibera di Assemblea n. 23 del 24/11/2014

Approvazione

Data: maggio 2019

.....



CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO—SEBINFOR

Via Roma, 41 - 25057 Sale Marasino (Bs)

tel.fax. 030.9824390 - e-mail: info@sebinfor.it

Regolamento del Piano di Indirizzo Forestale del Sebino Bresciano

Sommario

Parte I - Generalità	4
Art. 1 – Durata e ambito di applicazione	4
Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano	4
Art. 3 – Attuazione del Piano.....	5
Art. 4 – Interventi correttivi del Piano.....	7
Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano.....	9
Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale	9
Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)	9
Art. 7 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	9
Art. 8 – Rapporti con la Rete Ecologica	10
Art. 9 – Rapporti con la pianificazione comunale (PGT).....	10
Art. 10 – Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP).....	11
Art. 11 – Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ...	11
Art. 12 – Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.....	11
Art. 13 – Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000.....	12
Art. 14 – Rapporti con altri piani	12
Art. 15 – Rapporti con i Piani del Verde	13
Art. 16 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF).....	14
Parte III – Formazioni forestali e non forestali	14
Art. 17 - Soprassuoli arborei.....	14
Art. 18 – Formazioni vegetali irrilevanti	15
Art. 19 – Arboricoltura da legno.....	15
Art. 20 – Sistemi verdi “fuori foresta”	15
Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico	16
Art. 21 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	16
Art. 22 – Tipologie di trasformazioni ammissibili	17
Art. 23 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)	17
Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura).....	17
Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)	18
Art. 26 – Trasformazioni speciali non cartografate	18
Art. 27 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità.....	19
Art. 28 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili.....	19
Art. 29 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta	21

Art. 30 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale.....	21
Art. 31 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali	22
Art. 32 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)	22
Art. 33 – Soglia di compensazione.....	23
Art. 34 – Rapporti di compensazione	23
Art. 35 – Interventi esonerati dall’obbligo di interventi compensativi	23
Art. 36 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	24
Art. 37 – Interventi compensativi ammessi.....	24
Art. 38 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi	25
Art. 39 – Albo delle Opportunità di compensazione	25
Art. 40 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel primo quindicennio di durata del Piano	26
Art. 41 – Monetizzazioni e cauzioni.....	27
Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale	27
Art. 42 – Il Piano VASP	27
Art. 43 – Piano VASP: contenuti	27
Parte VI – Attività selvicolturali.....	28
Art. 44 – Destinazione selvicolturale dei boschi.....	28
Art. 45 – Indirizzi selvicolturali per i boschi compresi entro la R.N. e Sito Natura 2000 (SIC/ZPS) Torbiere del Sebino	28
Art. 46 – Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica, protettiva, produttiva, multifunzionale.....	29
Art. 47 – Norme selvicolturali per le formazioni naturaliformi non classificabili a bosco in area soggetta a vincolo idrogeologico	29
Parte VII – Parte finanziaria.....	31
Art. 48 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici.....	31
Art. 49 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza	32
Allegato 1 – Specie utilizzabili	34
Allegato 2 – Norme Forestali Regionali con le deroghe accordate	34
Allegato 3 - Quadro Guida per la Valutazione Preliminare della Trasformabilità dei Boschi	35
Allegato 4 – Viabilità agro-silvo-pastorale esistente (piano VASP)	37
Allegato 5 – Viabilità agro-silvo-pastorale di progetto (piano VASP)	41

Parte I - Generalità

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

- 1) Il Piano di Indirizzo Forestale è redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 2008, con finalità di valorizzazione delle risorse silvo-pastorali del territorio di competenza della Comunità Montana del Sebino Bresciano e delle riserve naturali intercluse.
- 2) Le presenti norme di attuazione (NTA) del P.I.F. sono redatte in conformità alla legislazione forestale nazionale (R.D. 30/12/1923 n. 3267 e dlgs. 34/2018) e regionale l.r. n. 31/2008 e disciplinano la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata insistente nel territorio di competenza della Comunità Montana del Sebino Bresciano, anche attraverso deroghe alle norme forestali regionali di cui al Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007.
- 3) Le presenti NTA si applicano:
 - alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008;
 - alle superfici non boscate soggette al “vincolo idrogeologico” e al “vincolo per altri scopi” di cui al R.d. 3267/1923, qualora presente;
 - al restante territorio, limitatamente alle previsioni di intervento, ai finanziamenti pubblici e alla realizzazione di sistemi verdi.
- 4) Il Piano ha **durata indefinita** dalla data di approvazione, i suoi effetti decorrono dalla data di esecutività della deliberazione regionale di approvazione del medesimo.

Art. 2 – Elementi costitutivi del Piano

1) Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	<ul style="list-style-type: none">- Aspetti normativi- Metodologia- Analisi territoriale- Analisi forestale- Pianificazione delle risorse territoriali (trasformazione del bosco e interventi compensativi)- Pianificazione delle risorse forestali (indirizzi e norme selvicolturali, azioni per la valorizzazione delle attitudini)
NORME TECNICHE ATTUATIVE	<ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche attuative- Allegato I – Specie utilizzabili- Allegato II – Deroghe concesse alle NFR Regionali- Allegato III – quadro guida per la valutazione preliminare della trasformabilità dei boschi
SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE	<ul style="list-style-type: none">- Banca dati territoriale digitale e geo-referenziata

ALLEGATI CARTOGRAFICI	CARTOGRAFIA DI ANALISI <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta delle forme d' Uso del suolo (Tav. A e B); 2. Carta della geologia e dell'attitudine alla formazione di suolo (Tav. A e B); 3. Carta delle Categorie Forestali (Tav. Unica); 4. Carta delle Tipologie forestali (A e B); 5. Carta dei vincoli (Tav. A e B); 6. Carta dei piani di assestamento forestale (Tav. Unica); 7. Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP di interesse per il PIF (Ae B); 8. Carta dell'attitudine protettiva dei boschi nei confronti del suolo (Tav. Unica); 9. Carta dell'attitudine naturalistica dei boschi (Tav. Unica); 10. Carta dell'attitudine paesaggistica dei boschi (Tav. Unica); 11. Carta dell'attitudine turistico-fruttiva dei boschi (Tav. Unica); 12. Carta dell'attitudine produttiva dei boschi (Tav. Unica); 13. Carta dell'attitudine multifunzionale dei boschi (Tav. Unica); 14. Carta dei dissesti e delle infrastrutture (Tav. A e B);
	CARTOGRAFIA DI SINTESI <ol style="list-style-type: none"> 15. Carta delle destinazioni, delle norme e indirizzi selvicolturali (Tav. A e B); 16. Carta delle infrastrutture di servizio e accessibilità forestale (Tav. A e B) Carta della Viabilità Agro-silvo pastorale regolamentata (Tav. C e D) 17. Carta delle trasformazioni ammesse (Tav. A e B) Carta dei rapporti di compensazione (Tav. C e D); 18. Carta delle superfici destinate a compensazione (Tavola Unica); 19. Carta degli interventi: azioni a sostegno delle attività selvicolturali, e della filiera bosco-legno (Tav. Unica); 20. Carta degli interventi: azioni a sostegno dell'economia e del paesaggio montano e collinare (Tav. Unica); 21. Carta degli interventi: azioni per la difesa del suolo (Tav. Unica); 22. Carta degli interventi: azioni per la fruizione e l'escursionismo (Tav. Unica); 23. Carta degli interventi: azioni per la conservazione del patrimonio naturale (Tav. Unica).Carta dei rapporti di compensazione

Art. 3 – Attuazione del Piano

1) In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il Piano si attua attraverso:

- le politiche di finanziamento alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti unionali, statali e regionali di settore forestale ed ambientale;
- la redazione e l'attuazione dei programmi di intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, Consorzi Forestali, imprenditori agricoli e forestali in forma singola o associata, privati, associazioni;
- iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana nell'ambito dei propri programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi del PTCP e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;

- il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art.6 della l.r. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.;
- i servizi erogati dall'Ufficio Agricoltura e Foreste e dall'Ufficio Tecnico - Urbanistico della Comunità Montana;
- il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

2) La realizzazione delle previsioni di piano viene attuata secondo livelli di azione che possono così riassumersi:

- Linee guida per la gestione del bosco, contenenti indirizzi o norme per il trattamento dei soprassuoli, differenziati secondo le caratteristiche ecologiche e funzionali, il regime di proprietà e l'appartenenza a Siti Natura 2000, ecc;
- Programma degli interventi, articolato in azioni codificate secondo codici di importanza, urgenza e frequenza. Le azioni sono articolate negli ambiti di seguito descritti:
- Azioni a sostegno delle attività selvicolturali e della filiera bosco-legno;
- Azioni per il recupero dell'economia e del paesaggio collinare e montano;
- Azioni per la difesa del suolo;
- Azioni per la fruizione e l'escursionismo;
- Azioni per la conservazione del patrimonio naturale.

3) L'attuazione delle azioni del P.I.F. e degli interventi previsti verrà perseguita attraverso la definizione e redazione da parte della Comunità Montana Sebino Bresciano, di specifici Piani Operativi con validità triennale.

All'interno di tali Piani Operativi verranno di volta in volta chiaramente individuati, localizzati e descritti gli interventi e le progettualità da mettere in atto sul territorio nel corso del triennio; anche in funzione delle emergenze che si venissero a verificare e delle priorità individuate da parte della Comunità Montana stessa o di ogni singolo comune, in accordo con il Consorzio Forestale Sebino Bresciano quale gestore delle superfici forestali pubbliche.

La specifica operatività dei Piani consentirà di calibrare strategicamente gli interventi in funzione delle esigenze del territorio, adeguandosi alle modificazioni ed alle emergenze cui questo andrà incontro nell'arco dei quindici anni di validità del P.I.F.

4) La Comunità Montana, quale Ente Forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione ed informazione:

- divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi culturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
- organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;

2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):

- Parere di conformità al P.I.F. dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
- Cambio di destinazione d'uso del suolo boscato - art. 43 l.r. 31/2008:

- a) definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
 - b) valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
- nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - autorizzazione al taglio ad altre attività selvicolturali ai sensi dell'art. 8 del r.r. 5/2007 e smi.
 - parere consultivo sui piani del verde comunali;
3. Attività amministrativa:
- supporto alla raccolta ed archiviazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, con i relativi provvedimenti ai sensi dell'art. 19, c. 3 e c. 4 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
 - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale;
 - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano.
4. Attività tecnica:
- monitoraggio delle attività selvicolturali;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore;
 - conservazione del Registro degli impianti arborei ed arbustivi.

Art. 4 – Interventi correttivi del Piano

- 1) La Comunità Montana effettua una ricognizione periodica evidenziando gli elementi del P.I.F. oggetto di **rettifica, modifica o variante**.
- 2) Costituiscono elementi di **rettifica** gli atti correttivi non discrezionali, esonerati da VAS e Valutazione di incidenza, oggetto di provvedimento ordinario di approvazione dirigenziale, quali:
 - Correzioni di meri errori materiali;
 - Adeguamenti per modifiche normative;
 - Adeguamento cartografico della delimitazione delle aree boscate conseguente al recepimento delle trasformazioni regolarmente autorizzate (urbanistiche, areali e speciali) intercorse nel biennio;
 - Adeguamento cartografico dei confini di delimitazione del bosco, derivanti da individuazioni di maggior dettaglio e verifiche puntuali in campo, effettuate da parte di tecnici della Comunità Montana, del Consorzio Forestale o comunque regolarmente incaricati;
 - Le modifiche cartografiche del perimetro boscato derivanti dai nuovi imboschimenti;
 - Le modifiche cartografiche conseguenti a rilievi più accurati dei Tipi Forestali esistenti;
 - Inserimento di nuove strade ASP già previste nei Piani di Assestamento.

Per ogni richiesta di rettifica il parere dirigenziale e la conseguente approvazione vengono emessi sulla base di un circostanziato "verbale di sopralluogo" redatto da tecnico abilitato, all'interno del quale

devono necessariamente essere dettagliati lo stato di fatto dei luoghi e le ragioni che motivino la richiesta di rettifica.

Tale verbale deve essere accompagnato da una adeguata ed esaustiva relazione fotografica e da una cartografia in scala idonea a restituire con maggior dettaglio il corretto perimetro e la reale estensione delle superfici a bosco.

Le rettifiche al P.I.F. sono in ogni caso comunicate alla Provincia di Brescia e a Regione Lombardia.

3) Costituiscono elementi di **modifica** le correzioni discrezionali, non comprese nel novero delle rettifiche, ma a carattere minore, e in quanto tali sono esonerate dalla VAS ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006. L'esonero può essere anche la conseguenza di una verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con l'esclusione dalla procedura di VAS. Si tratta pertanto di correzioni che, pur presentando un margine di discrezionalità, sono prive di impatto ambientale significativo sul territorio, approvate dalla Giunta della Comunità Montana (organo politico dell'ente che ha redatto il P.I.F.) quali:

- le modifiche alla trasformabilità del bosco richieste sulla base di varianti agli strumenti urbanistici e pianificatori comunali di cui all'art. 32;
- l'aggiornamento di dettaglio della Carta delle Tipologie Forestali, qualora modifichino in maniera discrezionale i rapporti di compensazione e i valori di trasformazione del bosco;
- l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale, anche a seguito dell'integrazione o modifica dell'elenco delle strade classificate VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali ed alla conseguente richiesta di riconoscimento ed inserimento di nuovi tracciati;
- ogni eventuale modifica ed integrazione apportata alle Azioni e Strategie di Piano, così come individuate al Capitolo 8.4 della Relazione di Piano, purché queste non debbano essere sottoposte a procedimento di VAS.

Per ulteriori dettagli si rimanda all' art. 9 - punto 4 della seguente Parte II - Rapporti del P.I.F. con la pianificazione comunale.

Le modifiche al P.I.F. sono assoggettate, se del caso, a Valutazione di Incidenza.

Le modifiche al P.I.F. sono in ogni caso comunicate alla Provincia e alla Regione Lombardia, la quale emetterà relativo parere trasmesso in via ufficiale.

4) Costituiscono **variante** al P.I.F. gli interventi correttivi non compresi nei casi precedenti assoggettate a VAS, quali:

- la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite alle aree boscate;
- la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione del bosco;
- la modifica ed integrazione delle Norme Tecniche Attuative nei casi non ricompresi nei paragrafi precedenti;

Le varianti al P.I.F. sono assoggettate, se del caso, a Valutazione di Incidenza e devono essere approvate da Regione Lombardia.

Art. 5 – Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e la revisione del Piano

- 1) Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l’attuazione delle stesse è utilizzato il database Cartografico del P.I.F. quale Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati del settore forestale.
- 2) Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e Regionale. Nell’ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana dal Sistema Informativo Forestale Regionale.
- 3) Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Parte II – Rapporti con la Pianificazione Territoriale

Art. 6 – Rapporti con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

- 1) Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce, ai sensi dell’art. 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (parte del Piano Territoriale Regionale), atto a specifica valenza paesaggistica e, come tale, è integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.
- 2) Il P.I.F., per gli aspetti di specifica competenza, contribuisce alla tutela paesaggistica degli elementi di cui al Titolo III delle Norme del P.P.R., nonché precisa e dettaglia indicazioni per la tutela e la gestione delle superfici boscate, tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 142/2004.
- 3) Il P.I.F. recepisce i principali temi di interesse paesaggistico del PPR (ambiti di rilevanza paesaggistica regionale), con particolare riferimento, per il territorio del Sebino Bresciano, a:
 - Ambiti ad elevata naturalità;
 - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico (paesaggi agrari tradizionali, visuali sensibili, geositi);
 - Sistema della rete idrografica;
 - Ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale.
- 4) Tali elementi concorrono alla definizione delle attitudini dei boschi, alla individuazione delle superfici non oggetto di trasformazione e alla formulazione di indirizzi selvicolturali specifici.

Art. 7 – Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

- 1) Il Piano d’Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia, approvato tramite deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 ai sensi dell’art. 48 della l.r. 31/2008.
- 2) In qualità di piano di settore del PTCP, il P.I.F. contribuisce alla definizione del “sistema rurale – paesistico e ambientale”, e sulla base del documento “Strumenti operativi S09 – Criteri per ambiti agricoli” le superfici boscate di valenza paesaggistica, ambientale, ecologica e di difesa del suolo, così come individuate dalla cartografia del P.I.F., rientrano negli ambiti a prevalente valore ambientale e

paesistico. Entro tale ambito possono ricadere anche i boschi ad attitudine produttiva, in quanto non comprendenti tematismi quali pioppeti, impianti di arboricoltura, vivai, ecc. e comunque gestiti secondo norme rispettose degli assetti idrogeologici e naturalistici dei boschi.

3) Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Sebino Bresciano è redatto in coerenza con il P.I.F. della Provincia di Brescia, approvato con D.C.P. n. 26 del 20 aprile 2009. A tal fine, il PIF della Comunità Montana Sebino Bresciano, oltre a condividere le medesime modalità di stesura (stabilite dalle linee guida approvate con D.C.P. n. 42 del 27/09/2010) considera le zone di confine tra i due piani, assicurando la coerenza tra i tematismi:

- viabilità forestale (presenza di tracciati a scavalco tra i due territori e coerenza nell'assegnazione della classe di transitabilità);
- caratterizzazione forestale, tramite la coerenza tra tipologie forestali contermini;
- trasformazione del bosco, tramite utilizzo di limiti alla trasformabilità dei boschi coerenti tra le due aree (con particolare riferimento alla R.N. delle Torbiere di Iseo, suddivisa tra i due Enti forestali).

Art. 8 – Rapporti con la Rete Ecologica

1) Il presente Piano di Indirizzo Forestale si rapporta con la Rete Ecologica Provinciale, di cui le aree boscate costituiscono parte rilevante di ampia parte dei sistemi funzionali della REP. A tal fine il P.I.F., tramite l'individuazione di criteri di gestione forestale specifici per il territorio in oggetto, recepisce gli obiettivi della REP tra cui lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali (forestali), e in linea generale il miglioramento della qualità paesistica dei luoghi.

Art. 9 – Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1) Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell'art. 25, comma 4, dell'art. 18, comma 2, lett c), dell'art. 15 comma 4, della l.r. 12/2005 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le prescrizioni derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, in virtù delle indicazioni di tutela in esso contenute.

2) Ai sensi dell'art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3) Relativamente al Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce presupposto fondamentale per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 art. 8 "Documento di piano" della l.r. 12/2005, anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lett. f art. 8 l.r. 12/2005, nonché per la redazione del Piano delle Regole di cui alla stessa legge regionale, il quale individua le aree destinate all'agricoltura anche recuperando i contenuti del P.I.F..

4) Dal punto di vista metodologico:

- I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
- Il PGT recepisce le previsioni del P.I.F., apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e miglioramenti di dettaglio» conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale (es. al limite del bosco, perimetro delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati minori quali boschetti, filari, siepi);
- La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal P.I.F., o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione della Comunità Montana;
- Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattate alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del Titolo III.

Art. 10 – Rapporti con il Piano Cave Provinciale (PCP)

- 1) Il presente Piano recepisce le previsioni del Piano Provinciale Cave vigente. I soggetti interessati nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della Legge Regionale n. 14/1998 tengono conto degli indirizzi del presente Piano relativamente agli aspetti forestali coinvolti.
- 2) In caso di modificazione del PCP, il PIF supporta il Piano Cave indicando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione. Il PIF stesso recepisce, attraverso la procedura di "rettifica", gli aggiornamenti del PCP.

Art. 11 – Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

- 1) Il P.I.F. recepisce le indicazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po (fasce PAI), per la definizione delle politiche di gestione dei soprassuoli forestali e, in particolare, per la definizione delle "attitudini funzionali prevalenti". Ai soprassuoli ricompresi nelle fasce PAI, il Piano di Indirizzo Forestale riconosce la preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche, tranne che nel caso che gli stessi si configurino come elementi della Rete Ecologica Regionale.
- 2) Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art. 12 – Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Regionale

- 1) Il P.I.F., attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico

Venatorio (P.F.V.) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale. Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica, anche attraverso il riconoscimento degli “Elementi per la rete ecologica del comprensorio della Comunità Montana” e riconosce l’importante valenza ecologica degli interventi di recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e per la creazione di habitat idonei ad alcune specie di fauna selvatica.

- 2) Gli indirizzi selvicolturali tengono conto della funzione erogata dal bosco nei confronti della fauna selvatica.

Art. 13 – Rapporti con i Piani di gestione siti NATURA 2000

- 1) Il presente Piano di Indirizzo assume, all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale compresi nel territorio della Comunità Montana, valore normativo per gli aspetti selvicolturali e di trasformazione del bosco.
- 2) Pertanto, i tagli e le altre attività selvicolturali ricadenti nelle Riserve Naturali dovranno rispettare le prescrizioni selvicolturali riportate al Titolo 4 delle presenti NTA, in quanto oggetto di modifica al r.r. 5/2007 e quindi aventi valore di norma selvicolturale. I suddetti criteri di gestione selvicolturale, nonché le modalità di trasformazione e compensazione del bosco, tengono conto degli elementi di valenza presenti all’interno delle Riserve, così come individuati dai rispettivi strumenti pianificatori.
- 3) Per gli interventi nei siti Natura 2000, gli indirizzi selvicolturali recepiscono e rappresentano le “misure di conservazione” e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.
- 4) Le disposizioni concernenti i boschi eventualmente contenute nei piani di gestione redatti successivamente alla data di approvazione del P.I.F., dovranno essere coerenti con le norme del P.I.F.
- 5) Tutte le trasformazioni da eseguirsi in Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale, o in zone prossime ad essi, sono comunque sempre soggette a valutazione di incidenza da parte dell’Ente Gestore, salvo eventuale diversa indicazione all’interno dei piani di gestione.

Art. 14 – Rapporti con altri piani

- 1) Il P.I.F. è redatto in coerenza con ulteriori strumenti di pianificazione, tra cui:
 - Piano per l’Assetto Idrogeologico;
 - Piano Faunistico Venatorio;
 - Piano Ittico Provinciale;
 - Piano VASP della Comunità Montana Sebino Bresciano;
 - Piano Sentieristico Provinciale;
- 2) Si rimanda alla documentazione di accompagnamento per la descrizione e verifica di coerenza con tali piani.

Art. 15 – Rapporti con i Piani del Verde

- 1) I Piani del Verde, eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo, dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti al bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.
- 2) Per quanto concerne le superfici non classificate bosco ma ricadenti nelle varie categorie del verde pubblico/privato (quali giardini, parchi pubblici, giardini storici, verde pubblico/privato, ecc.), si forniscono linee guida per la stesura e redazione di tali Piani:
 - a. Negli interventi ordinari o straordinari realizzati su giardini e parchi, pubblici o privati, è opportuno evitare di utilizzare specie ornamentali esotiche che mal si armonizzano con il contesto ambientale sebino (fatti salvi casi particolari da valutare volta per volta), prediligendo l'utilizzo di latifoglie autoctone eventualmente declinate nelle varietà ornamentali esistenti;
 - b. Nella scelta delle specie da porre a dimora per sostituire soggetti arborei morti o danneggiati o per la realizzazione ex novo di aree verdi, è consigliabile orientarsi su specie e varietà che non presentino particolare sensibilità nei confronti di patologie di cui si è rilevata la presenza sul territorio sebino, in maniera di evitare di dover successivamente ricorrere a trattamenti o tecniche di gestione particolarmente dispendiose o complesse;
 - c. È sempre opportuno utilizzare specie adatte alle differenti quote altimetriche, evitando quindi di impiantare a basse altitudini soggetti di specie tipicamente appartenenti a piani altimetrici più elevati, o viceversa, in maniera di garantire un arco di sviluppo e sopravvivenza il più naturale possibile ai soggetti impiantati;
 - d. È consigliabile valutare con attenzione il tipo di specie scelta in funzione del sito ove debba essere posizionata e delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche della specie stessa.

Si citano a mero titolo esemplificativo alcuni casi:

- soggetti appartenenti a specie con apparato radicale esteso e particolarmente robusto (quali *Celtis australis* L. comunemente Romiglia o Bagolaro) vanno tenuti lontani da muri, impianti o reti sotterranee, per evitare possibili danni dovuti al progressivo accrescimento delle radici;
- evitare l'impianto di specie e varietà di Tiglio o Pino strobo presso parcheggi, in quanto sporcano i mezzi in sosta con abbondanti produzioni di melata o resina;
- specie con apparato tipicamente fittonante mal si conciliano con situazioni locali che presentino scarsi spessori di terreno, ove è meglio prediligere soggetti con apparati radicali proporzionalmente più estesi in superficie;
- negli impianti presso parchi pubblici o giardini di scuole, ove è facilmente prevedibile la presenza di bambini piccoli che giocano, evitare di utilizzare specie dotate di spine (*Crataegus* spp., *Robinia*, *Gleditsia* spp., *Piracanta* spp., ecc), o in alternativa ricorrere alle varietà ornamentali "inermi", ossia prive degli aculei di protezione;
- in prossimità e lungo linee aeree di servizio (es. rete elettrica a basso voltaggio o linea telefonica) conviene valutare l'utilizzo di specie con forme della chioma che rimangano contenute e ben definite, o in alternativa scegliere specie in grado di ben tollerare interventi di potatura frequenti ed anche abbastanza pesanti;
- nel caso di impianti lungo viali o marciapiedi realizzati ricorrendo a *Ginkgo biloba* porre attenzione nella scelta del sesso dei soggetti prediligendo gli individui maschi, in quanto le

femmine della specie producono un frutto di odore assai sgradevole e che sporca le aree sottostanti con residui zuccherini collosi ed assai persistenti;

- e. Nella selezione di specie e varietà da utilizzare per la realizzazione di verde pubblico in pieno centro abitato, valutare con attenzione il potenziale allergizzante tipico di alcune specie (Tiglio, Betulla, Nocciolo, numerose graminacee, ecc.) così da limitare l'impatto a livello sanitario su individui portatori di particolari forme allergiche o di ipersensibilità;
- f. Per la realizzazione di impianti a verde all'interno di rotonde stradali porre attenzione alla scelta di specie che tollerino gli alti livelli di inquinamento da polveri sottili, così come si suggerisce di valutare il portamento ed il posizionamento di ogni singolo soggetto messo a dimora, considerando l'impatto scenico immediato e futuro, la visibilità della sezione stradale e la futura incidenza dei costi di manutenzione;
- g. Gli interventi annuali di potatura sui soggetti arborei, pur rispondendo alle necessità ed ai problemi di sicurezza delle amministrazioni, dovrebbero conformarsi alle buone pratiche dell'arboricoltura urbana ed ornamentale, rispettando il più possibile la naturale struttura dell'albero, riducendo al realmente necessario il numero e l'estensione delle ferite da taglio annualmente arrecate ed effettuando le medesime con attrezzature e modalità adeguate, tali da consentire al soggetto un rapido recupero dei traumi subiti.

Art. 16 – Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

- 1) Il P.I.F. è redatto in coerenza con le previsioni dei Piani di Assestamento Forestali presenti, in particolare con riferimento alle caratterizzazioni colturali e delle destinazioni funzionali, nonché ad altri tematismi di interesse pianificatorio quali la viabilità silvo-pastorale, la fruizione e la realtà dei comprensori d'alpe e delle malghe.
- 2) Nel territorio assoggettato al presente PIF, considerata la realtà economica di filiera, si prevede la sola gestione dei piani di assestamento vigenti e la revisione di quelli scaduti.
- 3) I P.A.F. in fase di revisione si adeguano ai contenuti del Piano di Indirizzo Forestale, con particolare riferimento alle attitudini e alle destinazioni selvicolturali.
- 4) Con riferimento ai P.A.F. vigente, la gestione ed utilizzazione del bosco è disciplinata dallo strumento di maggiore dettaglio, ossia il P.A.F. stesso.

Parte III – Formazioni forestali e non forestali

Art. 17 - Soprasuoli arborei

- 1) Il P.I.F. individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della l.r. 31/2008, e li classifica in funzione delle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tav. 4 "Carta delle tipologie forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.
- 2) Il P.I.F. classifica i soprasuoli boschivi secondo le caratteristiche ecologiche e colturali. La distribuzione territoriale dei soprasuoli così classificati è riportata nella Carta delle tipologie forestali.

- 3) Con riferimento alla definizione di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008, le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono state considerate bosco indipendentemente dalla loro larghezza, purché il complesso principale soddisfi le caratteristiche di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 (superficie superiore ai 2000 mq e lato minore non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.
- 4) L'individuazione di interventi di trasformazione effettuati in carenza delle adeguate autorizzazioni, oltre all'avvio delle pratiche sanzionatorie previste dalla normativa vigente, comporta il perdurare della classificazione a bosco delle superfici trasformate, in assenza di ottenimento delle adeguate autorizzazioni vige peraltro l'obbligo di messa in pristino dello stato di fatto dei luoghi precedente agli interventi trasformativi effettuati.
- 5) L'ente forestale, durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali od a seguito di segnalazione, può verificare in ogni momento l'esistenza o l'inesistenza di bosco, ai sensi di legge ed in funzione delle differenti scale di lavoro; in particolare per quegli ambiti di nuova colonizzazione ove sussista una difficoltà nella corretta individuazione del reale perimetro delle superfici forestali. Nel caso dovessero evidenziarsi errori di rilievo al perimetro dei boschi o dei Tipi Forestali, si procederà correggendo le Tavole di Piano secondo le modalità procedurali indicate all'art. 4.
- 6) Durante le operazioni di verifica indicate al precedente comma si deve fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai relativi adempimenti gestionali conseguenti, demandati alla Comunità Montana stessa.
- 7) Eventuali neo-colonizzazioni forestali saranno classificate bosco solo in occasione di varianti del PIF.

Art. 18 – Formazioni vegetali irrilevanti

- 1) Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da permettere il riporto in cartografia in scala 1:10.000. Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono e/o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte dell'Ente forestale.
- 2) In caso di errori, omissioni o modifiche normative si procede come indicato in articolo 4.

Art. 19 – Arboricoltura da legno

- 1) L'arboricoltura da legno è definita dall'art. 42 della l.r. 31/2008.
- 2) Il presente PIF non reca alcuna norma riguardante l'arboricoltura da legno, in quanto non si è avvalso della facoltà di regolamentare le superfici non boscate soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 20 – Sistemi verdi "fuori foresta"

- 1) Le formazioni vegetali naturali o naturaliformi, sia lineari che areali, presenti sul territorio della Comunità Montana, che non siano classificabili come bosco ai sensi di legge (*es. siepi e filari, piccoli*

nuclei boscati di ridotta estensione), sono individuate in tavola 1 “Uso del suolo” quali formazioni degne di attenzione e conservazione, per questo su tali formazioni si delineano alcuni specifici indirizzi selvicolturali così come definiti al Titolo IV art. 43

Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco; vincolo idrogeologico

Art. 21 – Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

- 1) La trasformazione del bosco è assentibile attraverso il rilascio dell’autorizzazione prevista dell’art. 43 della l.r. 31/2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente PIF.
- 2) L’autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall’eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all’art. 43 della l.r. 31/2008.
- 3) Il P.I.F. regola la disciplina della trasformazione dei boschi, individuando:
 - Tipologie di trasformazioni ammissibili;
 - Boschi trasformabili e non trasformabili;
 - Rapporti di compensazione da adottarsi per l’esecuzione degli interventi compensativi.
- 4) In relazione alle diverse tipologie di intervento i principi generali di tutela di cui al comma 1 sono dettagliati ed esplicitati, anche in termini di eccezioni, nell’allegato III alle presenti norme “quadro guida per la valutazione preliminare alla trasformabilità dei boschi”, cui si rimanda.
- 5) L’Allegato III alle presenti NTA (Quadro guida per la valutazione preliminare della trasformabilità dei boschi) illustra in forma tabellare i contenuti della presente Parte IV, individuando i principi di tutela (trasformabilità o non trasformabilità dei boschi) in relazione alle diverse tipologie di trasformazione (trasformazioni a perimetrazione esatta, areale o speciale).
- 6) La richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale in materia di trasformazione del bosco e di interventi compensativi, deve essere corredata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l’impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario l’Ente forestale potrà richiedere anche apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento.
- 7) Le trasformazioni, qualora ritenute ammissibili, sono sempre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell’intervento compensativo o della monetizzazione, salvo i casi di esonero indicati negli articoli 35 e 36.
- 8) Le valutazioni di carattere forestale sono sempre valutate in maniera integrata anche con gli studi geologici predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica. In riferimento ai contenuti di cui all’art. 11 delle presenti norme, l’acquisizione all’interno del SITFOR degli studi di fattibilità geologica in corso di predisposizione da parte dei Comuni, costituirà atto di rettifica del P.I.F. qualora comporti scenari di maggiore tutela, costituirà invece atto di modifica qualora comporti scenari di minore tutela.

Art. 22 – Tipologie di trasformazioni ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di trasformazioni del bosco:

- a) trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta (a fini urbanistici), di cui all'art. 23;
- b) trasformazioni ordinarie a perimetrazione areale (a fini agricoli), di cui all'art. 24;
- c) trasformazioni ordinarie a perimetrazione areale (a fini biodiversità e paesaggio), di cui all'art. 25;
- d) trasformazioni speciali non cartografate, di cui all'art. 26.

Art. 23 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta (urbanistiche)

- 1) Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (o trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta) le trasformazioni di bosco previste da strumenti di pianificazione e programmazione (es. PRG, PGT, Piano d'Area, demanio sciabile, ecc.), comprese opere di carattere sovra locale, le opere pubbliche e le opere di pubblica utilità.
- 2) Non sono considerate trasformazioni a finalità urbanistiche l'apertura di strade forestali e la manutenzione straordinaria delle stesse qualora previste dal piano VASP di cui all'art. 42.
- 3) Le trasformazioni in oggetto sono realizzabili nei boschi suscettibili di trasformazione esatta nella tavola 17 "Carta della trasformabilità" (art. 29 del presente Regolamento).

Art. 24 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

- 1) Le trasformazioni areali (o trasformazioni ordinarie a perimetrazione areale) consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, pastorale;
- 2) Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale sono finalizzate al recupero:
 - dell'attività agricola in tutte le sue destinazioni (colture prative, olivo, vite, ecc.);
 - dell'attività pastorale, seppure limitatamente al recupero di pascoli imboschiti;e non prevedono in alcun modo la creazione di strutture edilizie, le quali sono invece da ritenersi trasformazioni speciali e quindi regolamentate dall'articolo 26.
- 3) Le trasformazioni areali con finalità agricola (ivi compresa la finalità pastorale), qualora ritenute ammissibili, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo non inferiore ai successivi 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.
- 4) Le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 50.000 mq contigui e precludendo ogni ulteriore cambio di destinazione, compreso la realizzazione di edifici di qualsiasi natura, per almeno i successivi 30 anni e su superfici ricomprese nei PGT in aree agricole. In sede di istruttoria, l'areale di dettaglio idoneo alla trasformazione a fini agricoli sarà definito al fine di minimizzare l'impatto sulla componente forestale e sul suolo, al fine di tutelare le formazioni forestali di maggior valore relativo.
- 5) Inoltre, le trasformazioni areali con finalità agricola, sono subordinate alla preventiva verifica che le superfici interessate presentino caratteristiche morfo-pedologiche e climatiche idonee all'attività agricola che si intende svolgere, dimostrate da apposito documento di tipo agronomico redatto da un

tecnico abilitato. Tale verifica non è necessaria in caso di trasformazioni con finalità esclusivamente naturalistica o paesaggistica, di cui al successivo articolo 25.

- 6) Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale sono soggette a rapporti di compensazione agevolati, secondo quanto stabilito all'art. 35 e 36.
- 7) Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi indicati come "non trasformabili" in Tav. 17 sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità".
- 8) Il successivo articolo 30 definisce le aree trasformabili a finalità agricola.

Art. 25 – Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)

- 1) Le trasformazioni a finalità biodiversità e paesaggio costituiscono un caso speciale delle trasformazioni areali e sono possibili nelle aree indicate all'art. 30.
- 2) Si tratta di interventi di trasformazione ritenuti idonei a fini naturalistici (es. creazione di radure, articolazione di aree ecotonali, ripristino habitat per determinate specie floristiche o faunistiche), o paesaggistici (es. apertura con visuali);
- 3) In caso di trasformazione areale biodiversità e paesaggio (ripristino habitat, interventi a favore di specie selvatiche di interesse conservazionistico o venatorio, interventi a fini paesaggistici, ecc.) si dovrà allegare apposita documentazione a motivazione della richiesta di trasformazione

Art. 26 – Trasformazioni speciali non cartografate

- 1) Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate tutte le trasformazioni non comprese nei precedenti casi in quanto caratterizzati da:
 - Esigua estensione;
 - Limitato impatto ambientale;
 - Distribuzione e localizzazione territoriale non pianificabile in forma preventiva.
- 2) Le trasformazioni speciali non cartografate comprendono:
 - a) sistemazioni idraulico forestali, da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, comprese le opere di prevenzione delle valanghe;
 - b) interventi sulla rete sentieristica compresa la realizzazione di nuovi tracciati;
 - c) interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, compresa la nuova realizzazione e la manutenzione straordinaria;
 - d) apertura di tracciati per utilizzo non silvo-pastorale (es. strade di cantiere, piste di manutenzione opere di presa, elettrodotti, ecc.);
 - e) interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, piazzole, aree attrezzate, percorsi vita, ecc.;
 - f) piste ciclabili in area boscata;
 - g) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - h) manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici esistenti;
 - i) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - j) opere pubbliche dichiarata di pubblica utilità non diversamente ubicabili;

- k) reti tecnologiche (quali elettrodotti, metanodotti, acquedotti) non diversamente ubicabili
 - l) interventi, infrastrutture e strutture a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale ai sensi dell'art. 60 della l.r. 12/2005 (stalle, platee, ricoveri, attrezzi e per animali da cortile, impianti di trattamento reflui zootecnici, stoccaggi, ecc.), purché prevista dagli strumenti urbanistici e non ubicabile fuori dal bosco;
 - m) sottrazione di bosco a margine di edifici esistenti, destinati ad uso agricolo e regolarmente accatastati, limitatamente ad una fascia di 25 m ad ampliamento di zone già coltivate.
- 3) La disciplina delle trasformazioni speciali è normata dall'art. 31, in termini di esclusione o ammissibilità alla trasformazione.
- 4) Qualora giudicata ammissibile in termini forestali e ritenuta compatibile con le norme di maggior dettaglio (PGT o PRG), la trasformazione è sempre subordinata all'esistenza dell'istruttoria dell'Ente Forestale competente e ai rapporti di compensazione previsti all'art. 34, individuati cartograficamente nella Tavola 17 - Carta delle trasformazioni ammesse.

Art. 27 – Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

- 1) Il Piano di Indirizzo Forestale suddivide i boschi in base alla trasformabilità:
- a) Boschi non trasformabili, di cui all'art. 28;
 - b) Boschi suscettibili di trasformazioni a fini urbanistici (o trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta), di cui all'art. 29;
 - c) Boschi suscettibili di trasformazioni di tipo areale (o trasformazioni ordinarie a delimitazione areale), di cui all'art. 30;
 - d) Boschi suscettibili di trasformazioni speciali non cartografate, di cui all'art. 31.

Art. 28 – Individuazione e trasformabilità dei boschi non trasformabili

- 1) Il P.I.F. individua nella Tavola 17 - Carta delle trasformazioni ammesse, le aree boscate con divieto di trasformazione alla voce "Boschi non trasformabili".
- 2) I boschi non trasformabili sono formati da:
- Boschi a destinazione naturalistica riportati in cartografia (Tav.15) e coincidenti con: soprassuoli forestali compresi all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali Regionali, boschi di particolare pregio ecologico o rarità individuati dal PIF. Tra i boschi di particolare pregio o rarità il PIF comprende: saliceti di ripa, querceti primitivi di roverella a scotano, alneti di ontano nero tipico e di impluvio, altre formazioni di impluvio, formazioni di maggiociondolo alpino e sorbo degli uccellatori, quercu-carpineti collinari di rovere e farnia, acero-frassineti, querceti di roverella dei substrati carbonatici.
 - Boschi a destinazione protettiva e riportati in cartografia (Tav. 14); tali boschi comprendono:
 - a) Aree boscate comprese entro i dissesti di provenienza PAI (integrati dagli studi geologici comunali) di cui alla tavola 3a – Ambiente e Rischi del PTCP adottato della Provincia di Brescia, ad eccezione di "Aree di frana stabilizzate - Fs"; "Aree di frana quiescente - Fq"; dissesti di dimensioni non cartografabili, dissesti lineari;
 - b) Zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio cui alla Tavola 1 – Struttura di piano del PTCP della Provincia di Brescia adottato;

- c) Aree in dissesto di cui all'inventario dei fenomeni franosi di Lombardia (GEOIFFI), ad eccezione di paleodissesti e dissesti profondi;
 - d) Aree boscate in corrispondenza di versanti ad elevata pendenza.
- Soprassuoli compresi entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, anche non riportate in cartografia. Per il reticolo principale tali fasce corrispondono a 10 m per lato, mentre sul reticolo minore di competenza dei comuni, fanno fede le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Idraulica adottati e vigenti per ogni singola amministrazione. La cartografia di piano assume pertanto valore indicativo.
 - Boschi compresi entro la 4a classe di fattibilità geologica di cui agli studi geologici comunali, anche non riportati in cartografia, o in zone normate dall'art. 9 e titolo IV delle NTA del PAI qualora più restrittive.
 - Rimboschimenti e imboschimenti finanziati con contributo pubblico, anche non riportati in cartografia.
 - Boschi compresi all'interno dei varchi della RER - Rete Ecologica Regionale della Regione Lombardia, istituita con D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009;
 - Boschi compresi all'interno di varchi della Rete Ecologica Provinciale, così come definiti dal vigente PTCP provinciale e interamente recepiti nel PIF;
 - Boschi a margine di pozzi e sorgenti, anche se non riportati in cartografia, per la superficie compresa nella "ZTA-Zona di Tutela Assoluta" e nella "ZdR-Zona di Rispetto", così come definite dagli Enti competenti nel rispetto della vigente normativa.
- 3) Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000 non sono inoltre temporaneamente disponibili alla trasformazione le superfici percorse da incendio.
- 4) In caso di errori o necessità di aggiornamento, si procederà come da articolo 4.
- 5) In relazione alle diverse tipologie di intervento i principi generali di tutela di cui al comma 1 sono dettagliati ed esplicitati, anche in termini di eccezioni, nell'allegato 3 alle presenti norme "quadro guida per la valutazione preliminare alla trasformabilità dei boschi".
- 6) In questi boschi sono possibili solamente le trasformazioni speciali non cartografate di cui all'art. 26 comma 2 lettere a), g), j), h). Sono inoltre possibili le trasformazioni speciali non cartografate di cui all'art. 26 comma 2 lettera c) se ricomprese nel piano VASP di cui all'art.42.
- 7) In caso sia necessario autorizzare opere pubbliche o reti tecnologiche o altre trasformazioni speciali, previa verifica dell'impossibilità di localizzazione alternativa, queste sono autorizzabili evitando o limitando il più possibile di trasformare le seguenti tipologie di bosco:
- boschi di particolare pregio o rarità che comprendono: saliceti di ripa, querceti primitivi di roverella a scotano, alnete di ontano nero tipico e di impluvio, altre formazioni di impluvio, formazioni di maggiociondolo alpino e sorbo degli uccellatori, quercu-carpineti collinari di rovere e farnia, acero-frassineti, querceti di roverella dei substrati carbonatici;
 - boschi a destinazione protettiva come riportati in cartografia (Tav. 14), ad esclusione dei boschi ricompresi entro le aree dei dissesti di provenienza PAI ed in classe 4a della fattibilità geologica comunale;
 - boschi compresi entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, anche non riportate in cartografia. Per il reticolo principale tali fasce corrispondono a 10 m per lato, mentre sul reticolo minore di

competenza dei comuni, fanno fede le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Idraulica adottati e vigenti per ogni singola amministrazione;

- boschi a margine di pozzi e sorgenti, anche se non riportati in cartografia, per la superficie compresa nella "ZTA-Zona di Tutela Assoluta" e nella "ZdR-Zona di Rispetto", così come definite dagli Enti competenti nel rispetto della vigente normativa.

8) Qualora le predette trasformazioni intacchino i boschi di cui al paragrafo precedente, si applicherà il rapporto di compensazione di 1:4

Art. 29 – Individuazione e trasformabilità dei boschi a trasformazione esatta

- 1) I boschi assoggettabili a trasformazioni a finalità urbanistiche sono indicati in tavola 17 alle voci "Trasf. ordinarie a delimitazione esatta"
- 2) In tali aree sono possibili le trasformazioni a finalità urbanistica (articolo 23), le trasformazioni a finalità agricola (art. 24) o a finalità biodiversità e paesaggio (art. 25) e le trasformazioni speciali non cartografate (art. 26).

Art. 30 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale

- 1) La cartografia di Piano riporta le aree idonee a trasformazioni di tipo areale con finalità agricola o pastorale.
- 2) Le trasformazioni a finalità agricola di cui all'art. 24 sono realizzabili, previa autorizzazione dell'Ente Forestale, nelle aree individuate dal PIF alla Tavola 17-Carta delle trasformazioni ammesse, con l'indicazione in legenda "*Ambito di recupero dei pascoli, dei prati e delle colture legnose*".
- 3) Le trasformazioni a finalità biodiversità e paesaggio di cui all'art. 25 sono ammissibili:
 - a) nelle aree individuate dal PIF alla Tavola 17-Carta delle trasformazioni ammesse, con l'indicazione in legenda "*Ambito di recupero dei pascoli, dei prati e delle colture legnose*";
 - b) senza limiti di estensione od età del bosco, nelle aree individuate dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o dai Piani di Gestione delle Riserve Naturali.
- 4) I boschi trasformabili per fini agricoli escludono in ogni caso i boschi di cui agli articoli 28 e 31.
- 5) Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000 non sono inoltre temporaneamente disponibili alla trasformazione areale le superfici percorse da incendio.
- 6) Eventuali errori di cartografia o necessità di aggiornamenti saranno apportati alle tavole con le procedure indicate all'art. 4.
- 7) Le valutazioni di carattere forestale sono sempre valutate in maniera integrata anche con gli studi geologici predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica. In riferimento ai contenuti di cui all'art. 11 delle presenti norme, l'acquisizione all'interno del SITFOR degli studi di fattibilità geologica in corso di predisposizione da parte dei comuni, costituirà atto di modifica del PIF qualora comporti scenari di maggiore tutela, costituirà invece atto di variante qualora comporti scenari di minore tutela.
- 8) Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o per altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree

boscate dai “boschi trasformabili a fini agricoli, ambientali, paesaggistici, di tutela della biodiversità” di cui alla Tavola 17 e la loro ricollocazione fra i “boschi non trasformabili”.

- 9) In questi boschi sono possibili solamente le trasformazioni finalizzate a realizzare:
- a) Gli interventi di cui all’art. 28 comma 6
 - b) Recupero di attività agricola di cui all’art. 24
 - c) Miglioramento del paesaggio o della biodiversità di cui all’art. 25 Trasformazioni speciali di cui all’art. 26

Art. 31 – Individuazione e trasformabilità dei boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali

I boschi in cui sono consentite le sole trasformazioni speciali sono individuati in tavola 17

- 1) In caso sia necessario autorizzare opere pubbliche o reti tecnologiche o altre trasformazioni speciali, previa verifica dell’impossibilità di localizzazioni alternativa, queste sono autorizzabili evitando o limitando il più possibile di trasformare le seguenti tipologie di bosco:
 - boschi di particolare pregio o rarità che comprendono: saliceti di ripa, querceti primitivi di roverella a scotano, alnete di ontano nero tipico e di impluvio, altre formazioni di impluvio, formazioni di maggiociondolo alpino e sorbo degli uccellatori, quercu-carpineti collinari di rovere e farnia, acero-frassineti, querceti di roverella dei substrati carbonatici;
 - boschi a destinazione protettiva come riportati in cartografia (Tav. 14), ad esclusione dei boschi ricompresi entro le aree dei dissesti di provenienza PAI ed in classe 4a della fattibilità geologica comunale;
 - boschi compresi entro le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, anche non riportate in cartografia. Per il reticolo principale tali fasce corrispondono a 10 m per lato, mentre sul reticolo minore di competenza dei comuni, fanno fede le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Idraulica adottati e vigenti per ogni singola amministrazione;
 - boschi a margine di pozzi e sorgenti, anche se non riportati in cartografia, per la superficie compresa nella “ZTA-Zona di Tutela Assoluta” e nella “ZdR-Zona di Rispetto”, così come definite dagli Enti competenti nel rispetto della vigente normativa.
- 2) Qualora le predette trasformazioni riguardino i boschi di cui al paragrafo precedente, si applicherà il rapporto di compensazione di 1:4

Art. 32 – Individuazione di ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica)

- 1) In sede di redazione e aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio comunali potrebbero essere definite ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, mediate la procedura di “modifica” indicata al paragrafo 4.
- 2) A sostegno della richiesta dovrà essere redatta un’apposita previsione motivata contenente:
 - a. relazione attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell’intervento urbanistico comportante trasformazione;
 - b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;

- c. relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione.
 - d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.
- 3) Resta salvo che non possono essere previste nuove trasformazioni a fini urbanistici all'interno dei boschi non trasformabili, così come individuati all'art. 28 delle presenti NTA.
 - 4) Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 34, individuati cartograficamente nelle tavole di piano (Tav. 17).
 - 5) Qualora gli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore del presente P.I.F. prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici, non già contemplate alla tavola 17 – Carta delle Trasformazioni Ammesse, il Comune deve richiedere alla Comunità Montana, entro 90 giorni da tale data, un nullaosta in ordine alla assentibilità dell'intervento urbanistico previsto dal proprio strumento, corredando la relativa richiesta con apposita relazione avente i contenuti di cui al precedente primo comma, lettere b), c) e d).
 - 6) Le nuove aree trasformabili sono possibili nei limiti di quanto indicato all'articolo 40.

Art. 33 – Soglia di compensazione

- 1) L'estensione dell'area boscata oltre la quale vige l'obbligo di compensazione è fissata in 100 mq, come già stabilito dalla d.g.r. 675/2005. La predetta soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di opere di pubblica utilità e realizzazione di viabilità silvo-pastorale.

Art. 34 – Rapporti di compensazione

- 1) Il P.I.F., ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4.
- 2) Il rapporto di compensazione è individuato graficamente nella Tavola 24 - Carta dei rapporti di compensazione.
- 3) Il valore di compensazione è determinato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla Regione Lombardia, e del costo del suolo che corrisponde al "valore agricolo medio" della regione agraria di riferimento definito annualmente dalla commissione espropri, moltiplicato per il rapporto di compensazione determinato dal P.I.F. Detto valore si applica ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto è aumentato del 20% in caso di monetizzazione.

Art. 35 – Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

- 1) Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/ commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla, qualora comportanti trasformazione di bosco. L'esonero dagli

interventi compensativi è concessa solo per gli interventi preventivamente autorizzati, non per quelli eventualmente autorizzati in sanatoria.

2) Sono **esclusi** dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi:

- a) Interventi di trasformazione areale con finalità agricola (o pastorale) presentati da imprenditori e/o aziende agricole o forestali o da soggetti che esercitino attività di gestione di aree agricole anche non a titolo principale, finalizzate al ripristino dell'attività primaria. Gli interventi sono autorizzati dall'Ente Forestale e compresi, in termini cartografici, nell'area dei boschi trasformabili per fini agricoli o pastorali di cui alla tavola 17 e dovranno rispettare i criteri del presente PIF, in particolare art. 21, 29 e 40.
- b) Interventi di miglioramento della biodiversità o di ripristino del paesaggio rispettosi degli articoli 25, 30 e 40;
- c) Recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica nelle aree indicate al paragrafo 30;
- d) Sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali) purché, a parità di efficacia, siano realizzati tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- e) Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché prevista nel piano VASP di cui all'art. 42;
- f) Manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- g) Opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale coerenti con le previsioni del piano AIB;
- h) Interventi di valorizzazione della funzione turistico – fruitiva dei boschi tramite strutture leggere (panche, tavoli, aree di sosta, ecc.), purché eseguiti da Enti Pubblici o dal Consorzio Forestale o da Enti gestori di aree protette.

Art. 36 – Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

- 1) Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.
- 2) Gli interventi di trasformazione per apertura di strade di servizio a carattere agro-silvo-pastorale anche da parte di soggetti privati, regolarmente autorizzati dall'Ente Forestale, sono soggetti a riduzione del 50% del costo di compensazione.

Art. 37 – Interventi compensativi ammessi

- 1) Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 34.

- 2) Gli interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità, quali il territorio della C.M. Sebino Bresciano, si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31/2008, nonché tramite altre azioni specificate all'art. 39.
- 3) Sono considerati interventi compensativi, secondo la distinzione di cui sopra:
- Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi a parità di efficacia tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
 - Interventi di miglioramento forestale da realizzarsi nei boschi ad attitudine protettiva secondo l'individuazione dei PAF vigenti o del PIF;
 - Ricostituzioni boschive in aree percorse da incendio, con autorizzazione ex art. 10 L. 353/2000, se del caso;
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
 - Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo-pastorale, purché compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
 - Miglioramenti ambientali, non comportanti trasformazione del bosco, finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei per specie faunistiche tutelate;
 - Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
 - Ogni altro intervento previsto dagli strumenti di gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografato dalla Tav. 18 – “Carta delle superfici destinate a compensazione”, purché riconducibile ad attività selvicolturali di cui all'art. 50 della l.r. 31/2008.
- 4) Non sono considerati ammissibili quali interventi compensativi i lavori di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto nonché altri interventi forestali a prevalente funzione economica.

Art. 38 – Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

- 1) Gli interventi compensativi sono ammissibili esclusivamente entro gli ambiti di cui alla Tavola 18 - “Carta delle superfici destinate a compensazione e riguardano Attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008, ”;

Art. 39 – Albo delle Opportunità di compensazione

- 1) L'Albo delle opportunità di compensazione viene istituito dalla Comunità Montana ai sensi della D.G.R. 675/2005 e ss.mm.ii.
- 2) L'Albo raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione di interventi di miglioramento nei territori di loro proprietà. Tale elenco è a disposizione dell'Ente e dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco.
- 3) A seguito dell'approvazione del P.I.F., la Comunità Montana valuta la coerenza dei progetti presentati con i contenuti dell'art. 36.

- 4) Nell'ambito delle categorie di interventi viene data precedenza alla progettazione di iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla Tavola 18 - Carta delle superfici destinate a compensazioni. Il P.I.F. assegna altresì livelli di importanza ai fini dell'iscrizione di interventi all'interno dell'Albo delle Opportunità di Compensazione. Tali livelli sono riportati all'interno della Tavola 18 e nella relazione di accompagnamento.

Art. 40 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel primo quindicennio di durata del Piano

- 1) Il PIF, per i primi quindici anni di impianto del Piano, stabilisce un'estensione massima alla trasformazione dei boschi. Tale superficie è pari allo 0,75% della superficie forestale comunale, che corrisponde, a livello di Comunità Montana, a 64,12 ettari.
- 2) Nel precedente limite sono comprese le trasformazioni speciali a carattere edilizio, ossia art. 23 c. 2, lettera i, lettera j, lettera k) e lettera l);
- 3) Sono escluse dal limite di cui al comma 1:
 - a) superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale,
 - b) aree boscate trasformate per opere, pubbliche o di pubblica utilità, legate ai trasporti e alla rete viari (strade, Aeroporti, Stazioni ecc..), se non diversamente ubicabili e non prevedibili alla data di approvazione del PIF;
 - c) previsioni del demanio sciabile (ampliamenti o nuove realizzazioni);
 - d) trasformazioni areali così come definite ai commi successivi.
- 4) In termini tabellari:

Comune	Superficie forestale comunale (ha)	Superficie forestale trasformabile
Iseo	752,26	5,64 ha
Marone	1.085,70	8,14 ha
Monte Isola	218,41	1,64 ha
Monticelli Brusati	549,75	4,12 ha
Ome	251,23	1,88 ha
Pisogne	3.035,54	22,77 ha
Sale Marasino	872,44	6,54 ha
Sulzano	565,25	4,24 ha
Zone	1.218,28	9,14 ha
TOTALE TRASFORMABILE DURANTE IL PRIMO QUINDICENNIO		64,12 ha

- 5) Il limite massimo alla trasformazione a fini agricoli, ossia art. 22, articolo 24, articolo 26 comma 2 lettera m), sull'intero comprensorio del P.I.F. e per i primi quindici anni di Piano, è fissato nel 4% della superficie forestale complessiva.
- 6) Per i periodi successivi, si stabilirà mediante procedura di correzione art. 4. In mancanza, saranno bissati i valori del presente articolo.

Art. 41 – Monetizzazioni e cauzioni

- 1) L'Ente gestore può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera.
- 2) La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20% per i costi di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi.

Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 42 – Il Piano VASP

- 1) Il presente PIF costituisce il piano VASP di cui all'art. 59 della l.r. 31/2008. Le strade esistenti e di progetto, ossia le uniche finanziabili con fondi pubblici, sono indicate in tavola 16 "Infrastrutture di servizio e accessibilità" e riportate negli allegati 4 e 5 alle presenti NTA.
- 2) Il P.I.F. recepisce al proprio interno l'intero sistema viario di interesse silvo-pastorale presente sulle aree di competenza, non limitandosi ad individuare la viabilità ufficialmente riconosciuta come Piano VASP della Comunità Montana, ma estendendosi a tutti quei tracciati che possono assumere una funzione di servizio alle superfici forestali, anche se non ufficialmente inseriti nel Piano VASP. Ciò consente di fornire un quadro il più possibile completo sul reale grado di accessibilità ai boschi su tutto il territorio, dando l'adeguato supporto conoscitivo e pianificatorio necessario anche per l'aggiornamento e la modifica del Piano della VASP. Il quadro complessivo della rete stradale ad uso forestale è illustrato in Tavola 16 "Viabilità agro-silvo-pastorale regolamentata"
- 3) Modifiche e integrazioni al Piano VASP sono possibili con le procedure indicate nell'articolo 4 delle presenti NTA.

Art. 43 – Piano VASP: contenuti

- 1) All'interno della Relazione del P.I.F., nel paragrafo 7.8, sono delineati indirizzi ed indicazioni relative al grado di urgenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, individuando al contempo un ordine di priorità in tali interventi, direttamente derivato dal livello di importanza che ogni tracciato assume nell'ottica della fruizione del territorio, anche per quanto concerne gli aspetti connessi alle emergenze antincendio e di protezione civile.
- 2) I tracciati inseriti nel Piano VASP della Comunità Montana sono classificati come viabilità agro-silvo-pastorale a traffico regolamentato, ufficialmente adottata e normata in base ai criteri definiti dalla dgr n. 7/14016/2003. La gestione e l'utilizzo di tali percorsi vengono normati e disciplinati dai regolamenti approvati mediante atto deliberativo dai singoli enti gestori, che sono individuati nelle amministrazioni comunali ove non altrimenti specificato, così come previsto dalla dgr n. 7/14016/2003.

Parte VI – Attività selvicolturali

Art. 44 – Destinazione selvicolturale dei boschi

- 1) In coerenza con gli orientamenti e i principi ispiratori del P.I.F., i soprassuoli forestali sono classificati secondo le attitudini di seguito indicate e riportate nelle tavole dalla n. 8 alle n. 13:
 - attitudine naturalistica;
 - attitudine protettiva;
 - attitudine paesaggistica;
 - attitudine turistico-fruttiva;
 - attitudine produttiva;
 - attitudine multifunzionale.
- 2) Dalla definizione delle attitudini di cui sopra il PIF individua destinazioni, norme e indirizzi selvicolturali per la gestione dei boschi, nonché elementi per l'individuazione del programma degli interventi.
- 3) Il P.I.F. regola la gestione forestale classificando i boschi sulla base della destinazione, distinguendoli i soprassuoli, nel principio della multifunzionalità, in:
 - boschi a destinazione naturalistica;
 - boschi a destinazione protettiva;
 - boschi a destinazione produttiva;
 - boschi a destinazione multifunzionale.
- 4) Il riporto cartografico dei boschi secondo la destinazione è illustrato nella Tavola 15 - Carta delle norme, destinazioni e modelli selvicolturali.
- 5) Per talune tipologie di boschi a destinazione naturalistica (boschi entro R.N./SIC/ZPS Torbiere del Sebino) vengono fornite norme selvicolturali specifiche, ossia regole cogenti da applicarsi in caso di utilizzazione forestale e oggetto di richiesta di modificazione del r.t. 5/2007.
- 6) Ai boschi ascritti alle destinazioni produttiva, protettiva e multifunzionale, nonché ai boschi a destinazione naturalistica per caratteristiche di pregio o rarità, o compresi nella R.N. Piramidi di Zone o iscritti nel Registro dei Boschi da Seme della Regione Lombardia, sono associati **indirizzi generali di gestione selvicolturale**, a carattere facoltativo in caso di singola utilizzazione o da applicarsi in casi

Art. 45 – Indirizzi selvicolturali per i boschi compresi entro la R.N. e Sito Natura 2000 (SIC/ZPS) Torbiere del Sebino

- 1) Gli indirizzi selvicolturali sono riportati nell'allegato chiamato "Indirizzi colturali".
- 2) Gli indirizzi selvicolturali sono obbligatori nei casi indicati dalle deroghe al r.r. 5/2007 concesse dalla Giunta regionale.
- 3) Per gli interventi nei siti Natura 2000, gli indirizzi selvicolturali recepiscono e rappresentano le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

4) La gestione dei boschi, anche in coerenza con le indicazioni del Piano di Gestione, si attiene alle seguenti norme selvicolturali:

- Tutte le formazioni boschive presenti all'interno della Riserva sono lasciate alla libera evoluzione, anche se non cartografate dalla cartografia di accompagnamento del Piano di Gestione della Riserva (in tal caso dovranno aggiornare le cartografie come da articolo 4);
- Sono ammissibili unicamente interventi di tipo fitosanitario, di miglioramento forestale, di contenimento della vegetazione alloctona o necessari per la pubblica incolumità (quali il taglio di piante pericolanti lungo camminamenti o a carico della viabilità). Tutti gli interventi selvicolturali sono approvati dall'Ente Gestore e coerenti con le misure di conservazione;
- È obbligatorio che il taglio della vegetazione forestale spondale della rete irrigua venga realizzato in modo alternato nel tempo e nello spazio tra le due sponde;
- È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sicyos angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Humulus scandens*) mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del r.r. 5/2007, utilizzando le specie indicate dal piano di gestione o dalla normativa forestale regionale. Tutto il materiale vivaistico utilizzato deve essere certificato ai sensi del D. Lgs. 386/2003;
- È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- Nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale, è obbligatorio l'uso delle specie elencate dal piano di gestione o dalla normativa forestale regionale. Tutto il materiale vivaistico utilizzato è certificato ai sensi del D. Lgs. 386/2003;

5) I pioppeti di origine artificiale e attualmente abbandonati non possono essere tagliati a raso. La gestione selvicolturale prevede l'eliminazione graduale del soprassuolo con taglio degli esemplari a piccoli gruppi (max. 15 individui contermini) e successivo impianto di specie coerenti con le tipologie forestali presenti nella riserva.

Art. 46 – Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica, protettiva, produttiva, multifunzionale

1) Gli indirizzi selvicolturali costituiscono linee guida per la gestione del bosco. Tali indirizzi, riportati all'interno della relazione di accompagnamento, sono distinti sulla base della destinazione assegnata ai boschi.

Art. 47 – Norme selvicolturali per le formazioni naturaliformi non classificabili a bosco in area soggetta a vincolo idrogeologico

1) Visto l'ambito di applicazione del PIF di cui all'art. 5, gli indirizzi di seguito descritti trovano applicazione e cogenza a carico di elementi vegetazionali areali o lineari non classificabili "bosco" ai sensi dell'art. 43 della L.r. 31/2008, ma compresi in aree soggette a vincolo idrogeologico.

- 2) Sono oggetto del presente articolo:
- le formazioni lineari e areali quali siepi campestri, filari, nuclei boscati isolati e non costituenti bosco, purché comprese in aree soggette a vincolo idrogeologico,
 - le formazioni di età inferiore a 15 anni aventi carattere di neoformazione e diffuse spontaneamente a margine di pascoli e prati in fase di abbandono o contrazione dell'attività agricola.
- 3) Le formazioni vegetali naturali o naturaliformi sono individuate dal P.I.F. quali formazioni degne di attenzione e conservazione, poiché particolarmente rilevanti, soprattutto se connotate da caratteristiche assimilabili alle formazioni igrofile-planiziali.
- Le formazioni lineari poste lungo fossi e canali irrigui della pianura e le piccole porzioni di area boscata ancora presenti all'interno delle ampie aree a coltivi della Franciacorta, assumono importanti valenze a livello naturalistico, faunistico e paesaggistico. Esse rappresentano infatti le ultime reliquie di superfici assimilabili a bosco all'interno di quei contesti territoriali fortemente trasformati dall'azione antropica, ove la diffusa presenza dell'attività agricola e viti-vinicola ha pressoché cancellato la presenza delle superfici forestali.
- 4) Gli indirizzi di seguito dettagliati intendono improntare la gestione e gli interventi a carico di queste particolari formazioni, verso un regime di conservazione e tutela, al fine di garantirne la perpetuazione e ove possibile l'estensione, al contempo favorendo la conservazione dei suoli su cui insistono. Si prescrive di:
- a. consentire il più possibile la libera evoluzione e l'ampliamento di tali superfici, limitando gli interventi ad operazioni di pulizia e manutenzione, soprattutto in un'ottica di cura fito-sanitaria;
 - b. prediligere interventi di miglioria selvicolturale, con tagli a carico dei soggetti peggiori e prevedendo il contenimento o l'eliminazione delle specie invadenti alloctone;
 - c. effettuare gli interventi con modalità atte ad evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
 - d. l'utilizzazione selvicolturale delle formazioni lineari poste lungo fossi e canali irrigui è sempre volta al mantenimento delle condizioni di stabilità dei suoli su cui tali formazioni insistono. A tal fine, è vietata l'asportazione di ceppaie vive e morte cresciute sulle scarpate, così come il taglio di utilizzazione deve sempre garantire il mantenimento della capacità pollonifera dell'esemplare tagliato. Sono quindi vietati tagli eccessivamente alti o dannosi per la corteccia e il cambio.
 - e. sulle siepi campestri e sui filari alberati posti al ciglio di fossi e canali irrigui, il taglio di utilizzazione periodica delle sponde andrà effettuato in modo alternato, nel tempo e nello spazio, per non creare discontinuità in queste strutture che si caratterizzano quali elementi di forte valenza ecologica e di interconnessione ambientale all'interno delle aree agricole.
- 5) Le formazioni naturali aventi carattere di neoformazione (ossia età minore di 15 anni) che ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico e sviluppatasi lungo le fasce eco-tonali di transizione tra aree boschive ed i prati e pascoli in quota, vanno gestite al fine di contenerne e limitarne l'incontrollato sviluppo a discapito delle aree pascolive.
- La gestione su tali formazioni verrà operata tramite tagli di contenimento finalizzati al recupero dell'attività agro-zootecnica e con valenza di miglioramento dell'assetto paesaggistico, di tutela della biodiversità e del mosaico ambientale dei comprensori d'alpeggio. Gli interventi andranno eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 64 del r.r. 5/2007 "Taglio di alberi e arbusti".

Parte VII – Parte finanziaria

Art. 48 - Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

- 1) Nel territorio assoggettato al presente P.I.F. sono finanziabili con fondi pubblici solamente:
 - le migliorie e le attività selvicolturali previste dai Piani di Assestamento Forestale;
 - l'arboricoltura da legno nei terreni non classificati a bosco;
 - le "misure di Piano" descritte nelle relative schede riportate al capitolo 8.4 del presente P.I.F., sulla base delle indicazioni contenute negli indirizzi selvicolturali, nelle aree indicate nelle tavole 18 e seguenti;
 - la nuova viabilità o la manutenzione straordinaria dell'esistente, come indicata nel Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del presente P.I.F.;
 - la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità, solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni duri all'aperto;
 - la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari e del reticolo idrografico minore, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
 - il recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'art. 27 della l.r. n. 14 del 8 agosto 1998;
 - gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, prevenzione del rischio di incendio boschivo, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente P.I.F.;
 - i Piani di Assestamento o i Piani di Dettaglio, su superfici minime di 100 ettari di bosco produttivo;
- 2) Le attività selvicolturali sono eseguite secondo le schede riportate al capitolo 8.4 e i "modelli selvicolturali" indicati nel presente Piano.
- 3) Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:
 - gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come trasformabili a perimetrazione esatta o in ambiti estrattivi, fatti salvi i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), dei quali è ammessa la finanziabilità;
 - gli interventi compensativi a seguito della trasformazione del bosco.
- 4) In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità in base alle indicazioni di importanza e di urgenza contenute nel Piano.
- 5) I proventi delle sanzioni di cui all'Art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati prioritariamente per le attività di formazione e di informazione indicate all'Art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Art. 49 – Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

- 1) Il P.I.F. individua una scala di priorità sulla quale assegnare eventuali contributi per interventi di miglioramento forestale e manutenzione del territorio montano.
- 2) La predetta priorità è riportata in tabella illustrata di seguito:

AZIONE	Livello di priorità assegnato	Livello di urgenza	
AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SELVICOLTURALI, DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FILIERA BOSCO LEGNO (Cod. A)	Conversioni all'altofusto dei cedui assestati in conversione (A1)	Utile	Da attivare entro 5 anni
	Conversioni all'altofusto dei cedui produttivi (A2)	Utile	Da attivare entro 5 anni
	Sostegno alle cure colturali nelle fustaie di produzione (A3)	Utile	Da attivare entro 5 anni
	Sostegno all'utilizzazione dei cedui assestati con finalità produttiva (A4)	Utile	Da attivare entro 5 anni
	Manutenzione impianti di conifere fuori areale (A5)	Utile	Da attivare entro 5 anni
	Nuovi tratti stradali e manutenzione straordinaria della viabilità silvo-pastorale (A6)	Da indispensabile a non opportuno secondo la classe di importanza assegnata al tracciato	-
	Promozione di piccoli impianti a biomassa a servizio di pubblici edifici (A7)	Utile	Da attivare entro il primo quindicennio del piano
	Incentivazione al recupero dei castagneti da frutto abbandonati (A8)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
	Valorizzazione dei castagneti per la produzione di assortimenti di pregio (A9)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
AZIONI PER IL RECUPERO DELL'ECONOMIA E DEL PAESAGGIO MONTANO E COLLINARE (Cod. B)	Recupero di terrazzamenti imboschiti da destinare alla coltura dell'olivo e della vite (B1)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
	Incentivazione al recupero dei prati di bassa e media quota (B2)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
	Miglioramento e recupero degli alpeggi abbandonati o in fase di abbandono (B3)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
AZIONI PER LA DIFESA DEL SUOLO (Cod. C)	Gestione della vegetazione lungo il reticolo idrico minore (C1)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
	Programma di sistemazione idraulico - forestale dei corsi d'acqua in dissesto (C2)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
	Sostegno alle cure colturali nei boschi di protezione (C3)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
AZIONI PER LA FRUIZIONE E L'ESCURSIONISMO (Cod. D)	Gestione della vegetazione lungo la rete sentieristica (D1)	Indispensabile	Da attivare entro 2 anni
	Realizzazione piccole strutture a servizio della fruizione (D2)	Utile	Da attivare entro 2 anni
AZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE (Cod. E)	Miglioramenti ambientali di aree ad elevato interesse faunistico e naturalistico (E1)	Utile	Da attivare entro il primo quindicennio del piano
	Attuazione delle azioni di conservazione previste nei Piani di Gestione delle Aree Protette (E2)	Indispensabile	Da attivare entro 5 anni

AZIONE		Livello di priorità assegnato	Livello di urgenza
	Incentivazione alla predisposizione di forme di gestione idonee per i boschi da seme (E3)	Utile	Da attivare entro il primo quindicennio del piano
	Contributo all'attuazione della rete ecologica (E4)	Utile	Da attivare entro 5 anni
AZIONI PER LA FORMAZIONE, LA DIVULGAZIONE E L'INFORMAZIONE (Cod. F)	Promozione e divulgazione del patrimonio forestale e naturale della Comunità Montana (F1)	Utile	Da attivare entro il primo quindicennio del piano

Allegato 1 – Specie utilizzabili

Le specie utilizzabili nelle attività selvicolturali sono quelle dell'allegato 2 del r.r. 5/2007. Con provvedimento di "rettifica" di cui all'art. 4, tale elenco può subire modifiche o integrazioni.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Allegato 2 – Norme Forestali Regionali con le deroghe accordate

Le deroghe alle NFR (r.r. 5/2007) sono state accordate dalla Giunta regionale di Regione Lombardia con deliberazione n. 9401 del 7 marzo 2016.

Art. 20

(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

Dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma 4 quater:

«4 quater) Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;*
- h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 27 c. 2 bis.»*

Allegato 3 - Quadro Guida per la Valutazione Preliminare della Trasformabilità dei Boschi

	Boschi in Siti Natura 2000, Riserve e Mon.Nat.*	Tipi forestali di particolare pregio o rarità	Boschi di protezione	Boschi compresi entro fasce di rispetto corsi d' acqua	Boschi in 4° classe di fattibilità geologica (o art. 9 e titolo IV NTA PAI)	Rimboschimenti realizzati con contributo pubblico	Boschi compresi in varchi RER o varchi della REP	Boschi entro la ZTA di pozzi/sorgenti	Boschi entro la ZdR di pozzi/sorgenti	ALTRE SUPERFICI BOSCADE
TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA										
Trasformazioni urbanistiche di livello sovracomunale (nazionale, regionale, provinciale)										
Trasformazioni previste dal Piano Provinciale Cave	*									
Trasformazioni per demanio sciabile (ampliamenti o nuova realizzazione)	*									
Trasformazioni urbanistiche di livello comunale, da PGT o PRG										
Opere pubbliche (o di pubblica utilità) di qualsiasi tipo che determinano consumo di suolo (edilizie, strutturali, infrastrutturali)										
Apertura o manutenzione straordinaria di Viabilità Agro-Silvo-Pastorale prevista da pianificazione (PIF – PAF, piano VASP, piano AIB) approvata	*									
TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE										
Agricoltura non intensiva (prati, pascoli, piccoli frutti, orti, frutteti non specializzati, piante officinali, ecc.)	*									
Miglioramenti ambientali per la biodiversità e la fauna (apertura di radure, ecotoni, creazioni di aree umide, pozze, laghetti, ecc.)	*									
Interventi di miglioramento paesaggistico (es. apertura di coni visuali o interventi per la fruizione paesaggistica di luoghi, edifici, ecc.)	*									

	Boschi in Siti Natura 2000, Riserve e Mon.Nat.*	Tipi forestali di particolare pregio o rarità	Boschi di protezione	Boschi compresi entro fasce di rispetto corsi d'acqua	Boschi in 4° classe di fattibilità geologica (o art. 9 e titolo IV NTA PAI)	Rimboschimenti realizzati con contributo pubblico	Boschi compresi in varchi RER o varchi della REP	Boschi entro la ZTA di pozzi/sorgenti	Boschi entro la ZdR di pozzi/sorgenti	ALTRE SUPERFICI BOSCADE
TRASFORMAZIONI SPECIALI										
Sistemazioni idraulico forestali comprese le opere di prevenzione delle valanghe	*									
Interventi sulla rete sentieristica compresa la realizzazione di nuovi tracciati	*									
Apertura tracciati ad uso silvo - pastorale non previsti da pianificazione										
Manutenzione straordinaria di tracciati ad uso - silvo pastorale non prevista da pianificazione	*									
Apertura di tracciati per utilizzo non silvo - pastorale (es. strade di cantiere, piste di manutenzione/accesso opere di presa, elettrodotti, ecc.)										
Interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate - posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, piazzole, aree attrezzate, percorsi vita, steccati, ecc	*									
Interventi, infrastrutture e altre strutture leggere a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri attrezzi, piccoli depositi e ripari per animali da cortile, ecc.)										
Interventi, infrastrutture e strutture a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale (stalle, platee, impianti di trattamento reflui zootecnici, stoccaggi, ecc), compresa la residenza a fini agricoli.										
Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti	*									
Piste ciclabili in area boscata										
Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti										
Manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici esistenti	*									
Sottrazione di bosco a margine di edifici esistenti destinati ad uso agricolo e regolarmente accatastati, limitatamente ad una fascia di 25 m dalla zona già coltivata	*									

	Interventi ammissibili e soggetti a rapporto di compensazione
	Interventi non ammissibili

* previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente Gestore del Sito, qualora l'intervento non sia già previsto dalle "misure di conservazione" del sito.

Allegato 4 – Viabilità agro-silvo-pastorale esistente (piano VASP)

N	CODICE STRADA	CLASSE TRANSITABILITA'	COMUNE PREVALENTE	REGOLAMENTO	GESTORE	STATO REALIZZAZIONE
1	S017085_00002	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ISEO	DEL. GIUNTA COMUNALE N°90 DEL 24/04/2008	COMUNE DI ISEO	ESISTENTE
2	S017085_00001	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ISEO	DEL. GIUNTA COMUNALE N°90 DEL 24/04/2008	COMUNE DI ISEO	ESISTENTE
3	SV982	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ISEO	DEL. GIUNTA COMUNALE N°90 DEL 24/04/2008	COMUNE DI ISEO	ESISTENTE
4	S017085_00004	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ISEO	DEL. GIUNTA COMUNALE N°90 DEL 24/04/2008	COMUNE DI ISEO	ESISTENTE
5	S017085_00003	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	ISEO	DEL. GIUNTA COMUNALE N°90 DEL 24/04/2008	COMUNE DI ISEO	ESISTENTE
6	S017106_00004	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
7	SV1209	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
8	SV1211	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
9	S017106_00002	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
10	S017106_00001	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
11	S017106_00003	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
12	SV1212	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	ESISTENTE
13	S017111_00002	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MONTE ISOLA	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°18 DEL 19/03/2008	COMUNE DI MONTE ISOLA	ESISTENTE
14	S017111_00003	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MONTE ISOLA	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°18 DEL 19/03/2008	COMUNE DI MONTE ISOLA	ESISTENTE
15	S017111_00001	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MONTE ISOLA	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°18 DEL 19/03/2008	COMUNE DI MONTE ISOLA	ESISTENTE

N	CODICE STRADA	CLASSE TRANSITABILITA'	COMUNE PREVALENTE	REGOLAMENTO	GESTORE	STATO REALIZZAZIONE
16	S017123_00002	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	OME	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°37 DEL 30/09/2008	COMUNE DI OME	ESISTENTE
17	S017123_00001	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	OME	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°37 DEL 30/09/2008	COMUNE DI OME	ESISTENTE
18	S017143_00001	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
19	S017143_00002	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
20	S017143_00009	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
21	S017143_00006	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
22	S017143_00015	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
23	SV968	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNITA MONTANA SEBINO BRESCIANO	ESISTENTE
24	S017143_00008	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
25	S017143_00013	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
26	SV911	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
27	SV913	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
28	S017143_00005	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
29	S017143_00010	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
30	SV969	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNITA MONTANA SEBINO BRESCIANO	ESISTENTE
31	S017143_00014	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE

N	CODICE STRADA	CLASSE TRANSITABILITA'	COMUNE PREVALENTE	REGOLAMENTO	GESTORE	STATO REALIZZAZIONE
32	S017143_00016	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
33	S017143_00007	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
34	S017143_00011	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
35	S017143_00012	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
36	S017143_00017	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
37	S017143_00018	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
38	SV914	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
39	S017143_00003	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
40	S017143_00004	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
41	SV915	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNE DI PISOGNE	ESISTENTE
42	S017169_00001	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SALE MARASINO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°22 DEL 25/09/2008	COMUNE DI SALE MARASINO	ESISTENTE
43	S017169_00003	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	SALE MARASINO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°22 DEL 25/09/2008	COMUNE DI SALE MARASINO	ESISTENTE
44	S017169_00002	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	SALE MARASINO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°22 DEL 25/09/2008	COMUNE DI SALE MARASINO	ESISTENTE
45	S017169_00004	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	SALE MARASINO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°22 DEL 25/09/2008	COMUNE DI SALE MARASINO	ESISTENTE
46	S017169_00005	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SALE MARASINO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°22 DEL 25/09/2008	COMUNE DI SALE MARASINO	ESISTENTE
47	S017169_00006	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SALE MARASINO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°22 DEL 25/09/2008	COMUNE DI SALE MARASINO	ESISTENTE

N	CODICE STRADA	CLASSE TRANSITABILITA'	COMUNE PREVALENTE	REGOLAMENTO	GESTORE	STATO REALIZZAZIONE
48	S017182_00001	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
49	S017182_00004	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
50	S017182_00007	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
51	S017182_00002	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
52	S017182_00006	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
53	S017182_00005	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
54	S017182_00008	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DII SULZANO	ESISTENTE
55	S017182_00003	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	SULZANO	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°32 DEL 30/09/2008	COMUNE DI SULZANO	ESISTENTE
56	S017205_00007	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE
57	S017205_00006	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE
58	S017205_00002	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE
59	S017205_00005	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE
60	S017205_00001	II - TRATTORI CON RIMORCHIO	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE
61	S017205_00004	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE
62	S017205_00003	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	ESISTENTE

Allegato 5 – Viabilità agro-silvo-pastorale di progetto (piano VASP)

N	CODICE STRADA	CLASSE TRANSITABILITA'	COMUNE PREVALENTE	REGOLAMENTO	GESTORE PREVISTTO	STATO REALIZZAZIONE
63	S017106_00005	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	PROGETTATA
64	SV970	III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	PISOGNE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°9 DEL 31/03/2008	COMUNITA MONTANA SEBINO BRESCIANO	PROGETTATA
65	S017106_00006	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	MARONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 31/03/2008	COMUNE DI MARONE	PROGETTATA
66	S017205_00008	IV - PICCOLI AUTOMEZZI	ZONE	DEL. CONSIGLIO COMUNALE N°25 DEL 30/09/2008	COMUNE DI ZONE	PROGETTATA